

## COMUNICATO STAMPA

### **Pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole Le sanzioni dell’Autorità garante ora viaggiano con l’F24**

Conto alla rovescia per la staffetta tra i due modelli di versamento, F23 e F24, per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con la Risoluzione 135/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, infatti, è indicato che i codici tributo possono essere utilizzati per il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni tramite modello “*F24-elementi identificativi*”. Il documento di prassi precisa, inoltre, che gli stessi codici, già utilizzati con il modello F23, saranno definitivamente chiusi soltanto dopo un periodo transitorio di coabitazione tra i due modelli, che avrà termine il 30 giugno del 2011. La staffetta tra i due modelli costituisce una novità significativa in materia di riscossione effetto diretto, sia nei tempi sia per le modalità e i contenuti, della stipula, il 30 settembre 2010, della Convenzione tra la stessa Autorità garante e l’Agenzia delle Entrate.

**Il calendario del cambio: appuntamento alla mezzanotte dell’ultimo dell’anno** – Dunque, a partire dal 1° gennaio 2011, le sanzioni pecuniarie relative a pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole viaggeranno, in pratica saranno pagate, con il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” e non più con il modello F23. Comunque, pur essendo operativamente efficaci con l’F24 da inizio anno, i codici tributo potranno continuare ad essere utilizzati anche sul modello F23 fino al 30 giugno 2011, termine ultimo che pone fine sia alla transitorietà che alla coabitazione tra i due modelli.

Il testo della Risoluzione n. 135/E è disponibile sul sito *Internet* dell’Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

**Roma, 27 dicembre 2010**